

La circolazione intracomunitaria

Il DAA elettronico

La circolazione con Documento Amministrativo di Accompagnamento elettronico, che trova riscontro in molti atti della legislazione comunitaria, viene in realtà nel dettaglio regolamentata negli articoli dal 21 al 25 della Direttiva n 2008/118/CE del Consiglio del 16 dicembre 2008.

Successivamente la materia è stata codificata in apposite procedure informatizzate che hanno già trovato attuazione in Italia con il recepimento della direttiva n 684/2009 del 24 luglio 2009 della Commissione, che costituisce il principale argomento di questo numero del supplemento a “Pianeta Tabacco”.

In queste pagine introduttive vogliamo soffermarci brevemente sui principi posti a base della circolazione informatizzata che interessa i tabacchi lavorati e, per completezza di informazione, pubblichiamo di seguito anche lo stralcio degli articoli da 21 a 25 della Direttiva del 2008/118/CE corredati da qualche breve nota di commento.

DIRETTIVA 2008/118/CE DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2008

relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2),
considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (3), ha più volte subito modifiche sostanziali. Dato che sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno sostituirla.

(2) Le condizioni per la riscossione delle accise sui prodotti contemplati dalla direttiva 92/12/CEE («prodotti sottoposti ad accisa») devono rimanere armonizzate al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

(3) È opportuno specificare i prodotti sottoposti ad accisa ai quali si applica la presente direttiva e fare riferimento a tal fine alla direttiva 92/79/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette (4), alla direttiva 92/80/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette (5), alla direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (6), alla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle

bevande alcoliche (7), alla direttiva 95/59/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati (8) e alla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (9).

(4) I prodotti sottoposti ad accisa possono essere oggetto di altre imposte indirette aventi finalità specifiche. In tali casi, tuttavia, al fine di non compromettere l'utile effetto delle norme comunitarie relative alle imposte indirette, gli Stati membri dovrebbero rispettare taluni elementi essenziali di tali norme.

(5) Al fine di garantire la libera circolazione, occorre che la tassazione di prodotti diversi dai prodotti sottoposti ad accisa non dia luogo a formalità connesse all'attraversamento delle frontiere.

(6) È necessario assicurare l'applicazione di talune formalità quando i prodotti sottoposti ad accisa circolano dai territori che sono definiti come facenti parte del territorio doganale della Comunità ma sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva verso territori che rientrano in tale definizione ma sono soggetti alla presente direttiva.

(7) Poiché i regimi sospensivi di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (10), prevedono l'esecuzione di adeguati controlli nel tempo in cui i prodotti

1 Parere del 18.11.2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

2 Parere del 22.10.2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale)

3 GU L 76 del 23.3.92 pag. 1

4 GU L 316 del 31.10.92 pag. 8

5 GU L 316 del 31.10.92 pag. 10

6 GU L 316 del 31.10.92 pag. 21

7 GU L 316 del 31.10.92 pag. 29

8 GU L 291 del 6.12.95 pag. 40

9 GU L 283 del 31.10.03 pag. 51

10 GU L 302 del 19.10.92 pag. 1

sottoposti ad accisa sono soggetti alle disposizioni di detto regolamento, non occorre l'applicazione separata di un sistema di controllo relativo alle accise per il tempo in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono soggetti a procedure o regimi doganali comunitari sospensivi.

(8) Poiché ai fini del corretto funzionamento del mercato interno rimane necessario che la nozione di accisa e le condizioni di esigibilità dell'accisa siano uguali in tutti gli Stati membri, occorre precisare a livello comunitario il momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa sono immessi in consumo e chi è il debitore dell'accisa.

(omissis)

SEZIONE 2

Procedura da applicare per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa

Articolo 21

1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 1 della decisione n. 1152/2003/CE («sistema informatizzato»).

3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico. Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.

4. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all'articolo 17, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.

5. Nel caso di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 («Stato membro di esportazione»), se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione.

6. Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa.

7. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1.

8. Durante la circolazione in regime di sospensione dall'accisa, lo speditore può modificare, mediante il sistema informatizzato, la destinazione per indicare una nuova destinazione, che deve essere una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii), o, se del caso, all'articolo 17, paragrafo 2.

Articolo 22

1. In caso di circolazione di prodotti energetici in regime di sospensione dall'accisa, per via marittima o di navigazione interna, verso un destinatario non ancora sicuramente noto nel momento in cui lo speditore presenta la bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono autorizzare lo speditore a non indicare nel documento i dati relativi al destinatario.

2. Non appena i dati relativi al destinatario sono noti, e al più tardi alla conclusione della circolazione, lo speditore li trasmette alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 8.

Articolo 23

Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione possono consentire, alle condizioni fissate da tale Stato membro, che lo speditore frazioni la circolazione di prodotti energetici in sospensione dall'accisa in due o più movimenti purché:

- 1) la quantità totale dei prodotti sottoposti ad accisa rimanga invariata;
- 2) il frazionamento sia effettuato nel territorio di uno Stato membro che autorizza una siffatta procedura;

3) le autorità competenti di tale Stato membro siano informate del luogo in cui si effettua il frazionamento. Gli Stati membri notificano alla Commissione se e a quali condizioni permettono che la circolazione sia frazionata nel loro territorio. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 24

1. Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iv), o all'articolo 17, paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, ad eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti («nota di ricevimento»).

2. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di presentazione della nota di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all'articolo 12, paragrafo 1.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento.

Se tali dati non sono validi, il destinatario ne è informato senza indugio.

Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione confermano al destinatario la registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

4. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.

Articolo 25

1. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e, ove opportuno, lettera b), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione compilano, sulla base del visto dell'ufficio doganale di uscita di cui all'articolo 793, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (1), o dell'ufficio in cui sono espletate le formalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, una nota di esportazione, la quale certifica che i prodotti sottoposti ad accisa hanno lasciato il territorio della Comunità.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione effettuano una verifica elettronica dei dati

risultanti dal visto di cui al paragrafo 1. Una volta verificati tali dati e, se lo Stato membro di spedizione è diverso dallo Stato membro di esportazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano la nota di esportazione alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di esportazione allo speditore.

Articolo 26

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che:

a) i prodotti siano accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 2;

b) informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione.

Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere una copia del documento di cui alla lettera a), la verifica dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione.

2. Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta una bozza di documento amministrativo elettronico, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2.

Non appena i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico sono convalidati, conformemente all'articolo 21, paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L'articolo 21, paragrafi 4 e 5, e gli articoli 24 e 25 si applicano in quanto compatibili.

3. Finché i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico non sono convalidati, la circolazione è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa sotto la scorta del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a).

4. Una copia del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), è conservata dallo speditore a riprova della sua contabilità.

5. Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore comunica le informazioni di cui all'articolo 21, paragrafo 8, o all'articolo 23 mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.

(omissis)

Si premette che con la circolazione informatizzata, che si realizza tramite l'uso del DAA elettronico, non vengono modificati o stravolti i principi di trasparenza delle informazioni del sistema preesistente, né la tipologia delle informazioni che sostanzialmente hanno fatto parte per molti anni del DAA cartaceo o, tantomeno, i meccanismi di controllo e di riscontro delle movimentazioni dei generi.

Alla luce delle disposizioni che formano oggetto del presente supplemento, vogliamo brevemente evidenziare per sommi capi le principali caratteristiche di funzionamento del sistema informatizzato che sta a supporto del DAA:

una maggiore rapidità e snellezza nelle attività di circolazione;

un più efficace sistema di riscontro delle informazioni;

forme di controllo e di appuramento dei dati più efficaci e tempestive.

La principale e sostanziale differenza tra la circolazione cartacea preesistente e quella attuale informatizzata, sta nel **momento di avvio dei controlli**.

In quella cartacea, infatti, i controlli erano tutti di natura successiva all'avvenuta spedizione e molto dilatati nel tempo, mentre con la circolazione con documenti informatizzati, a norma dell'articolo 21 della Direttiva citata, i controlli vengono posti in essere ancor prima che venga dato avvio alla spedizione dei prodotti.

Infatti, sono le Autorità competenti dei paesi della Comunità ad attribuire alla bozza di documento elettronico, che i Depositari/Speditori debbono presentare alle Autorità prima dell'inizio della spedizione, un **"codice unico di riferimento amministrativo"** che viene comunicato a chi effettua la spedizione e solo dopo il procedimento della circolazione ha effettivamente inizio.

Si precisa che il sistema informatizzato offre anche la possibilità per lo speditore nel corso della circolazione **di modificare**, tramite apposite registrazioni al sistema, **la destinazione originaria** della spedizione stessa e di dichiarare una nuova destinazione finale.

E' di tutta evidenza che tale possibilità di intervento conferisce grande duttilità operativa al sistema della circolazione informatizzata agevolando le attività distributive e il lavoro di tutti gli operatori.

All'atto del ricevimento della spedizione dei prodotti soggetti ad accisa il Destinatario immediatamente, e comunque non oltre cinque giorni lavorativi dal ricevimento della merce, deve presentare, per il tramite del sistema informatizzato, una "nota di ricevimento" della merce.

Le Autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati che figurano nella nota di ricevimento rilasciata e se i dati non sono validi viene dato subito notizia allo speditore della anomalia.

In caso di conferma dei dati invece, viene data comunicazione al destinatario della avvenuta registrazione della nota di ricevimento con invio della stessa allo Stato membro di spedizione.

Se il luogo da cui è stata effettuata la spedizione e la destinazione finale sono situati nello stesso Stato membro, la nota di ricevimento viene inoltrata direttamente allo speditore.

Evidenziamo infine che con l'articolo 26 della direttiva in esame è stato codificato il caso in cui il sistema informatizzato risulti indisponibile nello Stato membro di spedizione.

In tale circostanza, in deroga all'articolo 21 della direttiva, lo speditore può avviare comunque la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa a condizione che:

i generi siano accompagnati da un documento cartaceo che contenga gli stessi dati che debbono essere inseriti nel documento amministrativo elettronico;

vengano immediatamente informate della vicenda le Autorità dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione.

Allorquando il sistema informatizzato risulta nuovamente disponibile, lo speditore presenta subito una bozza di documento amministrativo elettronico per la convalida da parte delle Autorità competenti per riportare la spedizione cartacea sotto il controllo del sistema informatizzato.

La documentazione cartacea eventualmente prodotta in presenza di queste anomalie del sistema deve essere conservata agli atti della contabilità dello speditore a riprova della contabilità complessiva.

Direttiva 684/2009/CE

Per quanto attiene al contenuto delle disposizioni della direttiva n 684/2009/CE, vogliamo sottolineare che il complesso delle informazioni e delle caratteristiche dei sistemi informatizzati recepiti nel documento sono posti a base delle finalità della direttiva medesima la quale attribuisce al sistema informatizzato il compito di seguire e controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dei diritti d'accisa.

Da qui nasce l'esigenza di definire nel dettaglio la struttura e contenuti dei messaggi elettronici che debbono essere utilizzati per tali movimenti.

La Direttiva in buona sostanza provvede a:

disciplinare la forma e il contenuto dei vari messaggi informatizzati che costituiscono il DAA;

definire forme e contenuto della nota di spedizione, di quella di ricevimento e di esportazione della merce quando questa lascia il suolo della Comunità europea;

regolamentare il caso di annullamento del documento elettronico;

disciplinare i casi di modifica della destinazione dei prodotti o il frazionamento della merce in consegna;

stabilire tutte le norme e le procedure applicabili agli scambi di messaggi che debbono sostenere le suddette operazioni informatiche.

La Direttiva 684/2009 detta infine le disposizioni che debbono essere osservate quando la circolazione avviene con documenti cartacei per i casi previsti, in particolare quando il sistema informativo che supporta il DAA elettronico non risulta disponibile.

Nel prossimo numero parleremo delle disposizioni operative per l'attuazione della direttiva che sono state diramate dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini della piena applicazione di questa normativa.

REGOLAMENTO (CE) N. 684/2009 DELLA COMMISSIONE**del 24 luglio 2009****recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa deve aver luogo sotto scorta del documento amministrativo elettronico di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE, per il quale va utilizzato il sistema informatizzato istituito dalla decisione n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, relativa all'informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa⁽²⁾.
- (2) Dal momento che la finalità del sistema informatizzato è permettere di seguire e controllare i movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall'accisa, è necessario stabilire la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici da utilizzare per tali movimenti.
- (3) In particolare, visto che i movimenti devono aver luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico, occorre stabilire la struttura e il contenuto dei messaggi che costituiscono tale documento. Si devono inoltre determinare la struttura e il contenuto dei messaggi che costituiscono la nota di ricevimento e la nota di esportazione.
- (4) A norma della direttiva 2008/118/CE, un documento amministrativo elettronico può essere annullato, la destinazione dei prodotti può essere cambiata e la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa può essere frazionata. È pertanto necessario determinare la struttura e il contenuto dei messaggi concernenti l'annullamento del documento amministrativo elettronico, un cambiamento di destinazione e il frazionamento della circolazione nonché stabilire le norme e le procedure applicabili agli scambi di tali messaggi.

- (5) Occorre stabilire la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE che devono essere utilizzati quando il sistema informatizzato non è disponibile.
- (6) Poiché le norme stabilite dal presente regolamento devono sostituire quelle prescritte dal regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell'11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d'accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo⁽³⁾, occorre abrogare detto regolamento.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Oggetto**

Il presente regolamento stabilisce misure riguardanti:

- a) la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici scambiati mediante il sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE ai fini degli articoli da 21 a 25 della stessa direttiva;
- b) le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);
- c) la struttura dei documenti cartacei di cui agli articoli 26 e 27 della direttiva 2008/118/CE.

*Articolo 2***Obblighi inerenti ai messaggi scambiati mediante il sistema informatizzato**

I messaggi scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 della direttiva 2008/118/CE sono conformi all'allegato I del presente regolamento per quanto attiene alla loro struttura e al loro contenuto. Ove siano necessari codici per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi, si utilizzano i codici figuranti nell'allegato II.

⁽¹⁾ GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1.

*Articolo 3***Formalità da espletare prima che abbia inizio la circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa**

1. La bozza di documento amministrativo elettronico presentata a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE e il documento amministrativo elettronico a cui è stato attribuito un codice di riferimento amministrativo a norma dell'articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

2. La bozza di documento amministrativo elettronico non può essere presentata prima di 7 giorni antecedenti la data indicata su tale documento come data di spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in questione.

*Articolo 4***Annullamento del documento amministrativo elettronico**

1. Lo speditore che intende annullare il documento amministrativo elettronico in conformità dell'articolo 21, paragrafo 7, della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di annullamento e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di annullamento è conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 2, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di annullamento.

Se i dati sono validi, le suddette autorità aggiungono la data e l'ora della convalida nel messaggio di annullamento, comunicano tali informazioni allo speditore e inoltrano il messaggio di annullamento alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione. Se i dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

3. Quando ricevono il messaggio di annullamento, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

*Articolo 5***Messaggi concernenti un cambiamento di destinazione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa**

1. Lo speditore che intende cambiare la destinazione in conformità dell'articolo 21, paragrafo 8, della direttiva 2008/118/CE o inserire i dati relativi alla destinazione in conformità dell'articolo 22, paragrafo 2, della stessa direttiva compila i campi della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di

spedizione. La bozza di messaggio di cambiamento di destinazione è conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 3, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

- a) aggiungono nel messaggio di cambiamento di destinazione la data e l'ora della convalida e un numero progressivo e ne informano lo speditore;
- b) aggiornano il documento amministrativo elettronico originale sulla base delle informazioni contenute nel messaggio di cambiamento di destinazione.

Se l'aggiornamento prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione o del destinatario, l'articolo 21, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2008/118/CE si applica al documento amministrativo elettronico aggiornato.

3. Se l'aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento dello Stato membro di destinazione, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

4. Se l'aggiornamento di cui al paragrafo 2, lettera b), prevede un cambiamento del luogo di consegna indicato nel gruppo di dati 7 del documento amministrativo elettronico, ma né un cambiamento dello Stato membro di destinazione né un cambiamento di destinatario, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il messaggio di cambiamento di destinazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

Queste ultime inoltrano al destinatario il messaggio di cambiamento di destinazione.

5. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di cambiamento di destinazione non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

6. Se il documento amministrativo elettronico aggiornato prevede un nuovo destinatario nello stesso Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale, le autorità competenti di tale Stato membro informano del cambiamento di destinazione il destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale utilizzando una «notifica di cambiamento di destinazione» conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 4, del presente regolamento.

Articolo 6

Messaggi concernenti il frazionamento della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa

1. Lo speditore che intende frazionare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in conformità dell'articolo 23 della direttiva 2008/118/CE compila i campi della bozza di messaggio di operazione di frazionamento per ciascuna destinazione e la presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. La bozza di messaggio di operazione di frazionamento è conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 5, del presente regolamento.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento.

Se i dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione:

- a) creano un nuovo documento amministrativo elettronico per ciascuna destinazione, che sostituisce il documento amministrativo elettronico originale;
- b) creano per il documento amministrativo elettronico originale una «notifica di frazionamento» conforme ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 4, del presente regolamento;
- c) inoltrano la notifica di frazionamento allo speditore e alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione menzionato nel documento amministrativo elettronico originale.

L'articolo 21, paragrafo 3, terzo comma, e l'articolo 21, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva 2008/118/CE si applicano a ciascun nuovo documento amministrativo elettronico di cui alla lettera a).

3. Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione indicato nel documento amministrativo elettronico originale inoltrano la notifica di frazionamento al destinatario menzionato nel documento amministrativo elettronico originale se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.

4. Se i dati contenuti nella bozza di messaggio di operazione di frazionamento non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.

Articolo 7

Formalità da espletare alla conclusione della circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa

La nota di ricevimento presentata a norma dell'articolo 24 della direttiva 2008/118/CE e la nota di esportazione presentata a norma dell'articolo 25 della stessa direttiva sono conformi ai requisiti figuranti nell'allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

Articolo 8

Procedure di riserva

1. Il documento cartaceo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE reca il titolo «Documento di accompagnamento di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa». Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano nel documento amministrativo elettronico. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 1, del presente regolamento.

2. Le informazioni di cui all'articolo 26, paragrafo 5, della direttiva 2008/118/CE che lo speditore deve comunicare alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano, a seconda dei casi, nel messaggio di cambiamento di destinazione o nel messaggio di operazione di frazionamento. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 3 o, se del caso, tabella 5, del presente regolamento.

3. I documenti cartacei di cui all'articolo 27, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2008/118/CE recano il titolo «Nota di ricevimento di riserva/Nota di esportazione di riserva per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa». Le informazioni richieste sono presentate sotto forma di dati nello stesso modo in cui figurano, a seconda dei casi, nella nota di ricevimento o nella nota di esportazione. Tutti i dati nonché i gruppi e i sottogruppi di dati di cui fanno parte sono identificati per mezzo dei numeri e delle lettere figuranti nelle colonne A e B dell'allegato I, tabella 6, del presente regolamento.

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 2719/92 è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2010. Esso continua tuttavia ad applicarsi alla circolazione di prodotti di cui all'articolo 46 della direttiva 2008/118/CE.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 1° aprile 2010, ad eccezione dell'articolo 6 che si applica dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2009.

Per la Commissione
László KOVÁCS
Membro della Commissione

ALLEGATO I

MESSAGGI ELETTRONICI UTILIZZATI AI FINI DELLA CIRCOLAZIONE DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA IN SOSPENSIONE DALL'ACCISA

NOTE ESPLICATIVE

1. I dati dei messaggi elettronici utilizzati ai fini del sistema informatizzato di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE sono strutturati in gruppi e, se del caso, in sottogruppi di dati. Informazioni particolareggiate sui dati e sul loro utilizzo figurano nelle tabelle da 1 a 6, nelle quali:

- a) la colonna A riporta il codice numerico (numero) attribuito a ciascun gruppo e sottogruppo di dati; ciascun sottogruppo segue lo stesso numero progressivo del (sotto)gruppo di dati di cui fa parte (ad esempio: se il numero del gruppo di dati è 1, un sottogruppo di questo gruppo di dati è 1.1 e un sottogruppo di questo sottogruppo è 1.1.1);
- b) la colonna B riporta il codice alfabetico (lettera) attribuito a ciascun dato in un (otto)gruppo di dati;
- c) la colonna C identifica il (sotto)gruppo di dati o il dato;
- d) la colonna D riporta per ciascun (sotto)gruppo di dati o per ciascun dato un valore indicante se l'inserimento del dato corrispondente è:
 - «R» (richiesto), ossia il dato deve essere fornito. Quando un (sotto)gruppo di dati è «O» (opzionale) o «C» (condizionale), i dati di quel gruppo possono comunque essere «R» (richiesti) se le autorità competenti dello Stato membro hanno deciso che i dati di tale (sotto)gruppo devono essere inseriti o se si applica la condizione corrispondente,
 - «O» (opzionale), ossia l'inserimento del dato è facoltativo per la persona che presenta il messaggio (lo spedite o il destinatario), tranne se lo Stato membro ha stabilito che i dati devono essere forniti conformemente all'opzione prevista nella colonna E per alcuni dei (sotto)gruppi di dati o dei dati facoltativi,
 - «C» (condizionale), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da altri (sotto)gruppi o da altri dati contenuti nello stesso messaggio,
 - «D» (dipendente), ossia l'utilizzo del (sotto)gruppo di dati o dei dati dipende da una condizione che non può essere verificata dal sistema informatizzato, secondo quanto previsto nelle colonne E ed F;
- e) la colonna E indica le condizioni per i dati il cui inserimento è condizionale, specifica, se del caso, l'utilizzo dei dati opzionali e dei dati dipendenti e precisa quali dati devono essere forniti dalle autorità competenti;
- f) la colonna F contiene spiegazioni, ove necessario, sulla compilazione del messaggio;
- g) la colonna G fornisce:
 - per alcuni (sotto)gruppi di dati un numero seguito dal carattere «x» indicante quante volte il (sotto)gruppo di dati può essere ripetuto nel messaggio (valore per difetto = 1), e
 - per ciascun dato, ad eccezione dei dati indicanti l'ora e/o la data, le caratteristiche che identificano il tipo e la lunghezza del dato. I codici relativi al tipo di dato sono i seguenti:
 - a alfabetico
 - n numerico
 - an alfanumerico.

Il numero che segue il codice indica la lunghezza ammissibile del dato. I due puntini facoltativi prima dell'indicazione della lunghezza denotano che il dato non ha una lunghezza fissa: in tal caso l'indicazione concerne il numero massimo di caratteri utilizzabile. Una virgola nella lunghezza del dato indica che il dato può contenere decimali, nel qual caso la cifra prima della virgola indica la lunghezza totale dell'attributo e la cifra che segue la virgola indica il numero massimo dei decimali;

- per i dati indicanti l'ora e/o la data, la menzione «date», «time» o «dateTime»; la data, l'ora o la data e l'ora devono essere indicate utilizzando la norma ISO 8601 per la notazione di data e ora.

2. Le abbreviazioni seguenti sono utilizzate nelle tabelle da 1 a 6:

- e-AD: documento amministrativo elettronico
- ARC: codice di riferimento amministrativo
- SEED: Sistema per lo scambio di dati relativi alle accise [*System for Exchange of Excise Data* — la banca dati elettronica di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2073/2004 del Consiglio ⁽¹⁾]
- Codice NC: codice della nomenclatura combinata.

⁽¹⁾ GU L 359 del 4.12.2004, pag. 1.

Tabella I
Bozza di documento amministrativo elettronico e documento amministrativo elettronico
(di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 1)

A	B	C	D	E	F	G
		Tipo di messaggio	R		<p>I valori possibili sono:</p> <p>1 = Presentazione standard (da utilizzare in tutti i casi tranne quando la presentazione riguarda un'esportazione con domiciliazione)</p> <p>2 = Presentazione per esportazione con domiciliazione (applicazione dell'articolo 283 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (1))</p> <p>Il tipo di messaggio non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento.</p>	n1
1		Intestazione dell'e-AD	R			
	<i>a</i>	Codice del tipo di destinazione	R		<p>Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti:</p> <p>1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>4 = Consegna diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE)</p> <p>5 = Destinatario esentato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iv), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]</p> <p>8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto: articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)</p>	n1
	<i>b</i>	Durata del tragitto	R			an3
	<i>c</i>	Organizzazione del trasporto	R		<p>Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori:</p> <p>1 = Speditore</p> <p>2 = Destinatario</p> <p>3 = Proprietario dei prodotti</p> <p>4 = Altro</p>	n1

A	B	C	D	E	F	G
	<i>d</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Cfr: allegato II, elenco dei codici 2	an21
	<i>e</i>	Data e ora di convalida dell'e-AD	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime
	<i>f</i>	Numero progressivo	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD e per ogni cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale e poi aumentato di 1 in ciascun e-AD creato dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione per ogni cambiamento di destinazione	n..5
	<i>g</i>	Data e ora di convalida dell'aggiornamento	C	Data e ora della convalida del messaggio del cambiamento di destinazione nella tabella 3, fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione in caso di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime
	<i>h</i>	Indicatore di presentazione differita	D	«R» per la presentazione di un e-AD per un movimento iniziato sotto scorta del documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1	Valori possibili: 0 = falso 1 = vero Il valore è preimpostato a «falso». Questo dato non deve comparire nell'e-AD a cui è stato attribuito un ARC né nel documento cartaceo di cui all'articolo 8, paragrafo 1	n1
2		OPERATORE Speditore	R			
	<i>a</i>	Codice accisa dell'operatore	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato	an13
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182

A	B	C	D	E	F	G
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
3		OPERATORE Luogo di spedizione	C	«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «1»		
	<i>a</i>	Riferimento del deposito fiscale	R		Indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di spedizione	an13
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	O			an..182
	<i>c</i>	Via	O			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	O			an..10
	<i>f</i>	Città	O			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	O		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
4		UFFICIO di spedizione - importazione	C	«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «2»		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio doganale di importazione. Cfr. allegato II, elenco codici 5	an8
5		OPERATORE Destinataro	C	«R», tranne per il tipo di messaggio «2 - Presentazione per esportazione con domiciliazione», o per il codice del tipo di destinazione 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 — Questo dato non si applica per il codice del tipo di destinazione 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o del destinatario registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore all'ufficio di esportazione	an.16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
6		DATI COMPLEMENTARI OPERATORE Destinataro	C	«R» per il codice del tipo di destinazione 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)		
	a	Codice Stato membro	R		Indicare lo Stato membro di destinazione utilizzando il codice Stato membro dell'allegato II, elenco codici 3	a2

A	B	C	D	E	F	G
	b	Numero progressivo del certificato di esenzione dalle accise	D	«R» se un numero progressivo figura sul certificato di esenzione dalle accise istituito dal regolamento (CE) n. 31/96 della Commissione, del 10 gennaio 1996, relativo al certificato di esenzione dalle accise (?)		an..255
7		OPERATORE Luogo di consegna	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa	
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per il codice del tipo di destinazione 1 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione — 2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore	an..16
	b	Nome dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5 — «O» per il codice del tipo di destinazione 4 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)		an..182
	c	Via	C	Per le caselle 7c, 7e e 7f:		an..65
	d	Numero civico	O	— «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5		an..11
	e	Codice postale	C	— «O» per il codice del tipo di destinazione 1 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)		an..10
	f	Città	C			an..50
	g	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
8		UFFICIO Luogo di consegna – Dogana	C	«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a)		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio ⁽³⁾ . Cfr. allegato II, elenco codici 5	an8
9		e-AD	R			
	a	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore	an..22
	b	Numero della fattura	R		Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della bolla di consegna o di un altro documento di trasporto	an..35
	c	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»).	La data del documento che figura nella casella 9b	Date
	d	Codice del tipo di origine	R		I valori possibili per l'origine del movimento sono: 1 = Origine – Deposito fiscale [nelle situazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Origine – Importazione [nella situazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE]	n1
	e	Data di spedizione	R		La data in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. Questa data non può essere posteriore di più di 7 giorni alla data di presentazione della bozza di e-AD. La data di spedizione può essere una data anteriore nel caso di cui all'articolo 26 della direttiva 2008/118/CE	Date
	f	Ora di spedizione	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)	L'ora in cui ha inizio la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2008/118/CE. L'ora indicata è l'ora locale.	Time
	g	ARC a monte	D	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida dei nuovi e-AD a seguito della convalida del messaggio «Operazione di frazionamento» (tabella 5)	L'ARC da indicare è quello che figura nell'e-AD sostituito	an21

A	B	C	D	E	F	G
9.1		DAU DI IMPORTAZIONE	C	«R» se il codice del tipo di origine nella casella 9d è «2» (importazione).		9X
	a	Numero del DAU di importazione	R	Il numero del DAU è fornito dallo speditore al momento della presentazione della bozza di e-AD o dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di e-AD	Indicare il o i numeri dei documenti amministrativi unici utilizzati per l'immissione in libera pratica dei prodotti interessati	an..21
10		UFFICIO Autorità competente del luogo di spedizione	R			
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di spedizione responsabile del controllo delle accise nel luogo di spedizione. Cfr. allegato II, elenco codici 5	an8
11		GARANZIA DEL MOVIMENTO	R			
	a	Codice del tipo di garante	R		Identificare la o le persone che devono fornire la garanzia utilizzando il codice del tipo di garante figurante nell'allegato II, elenco codici 6	n..4
12		OPERATORE Garante	C	«R» se è applicabile uno dei seguenti codici del tipo di garante: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 o 1234 (Cfr. codice del tipo di garante nell'allegato II, elenco codici 6)	Identificare il trasportatore e/o il proprietario dei prodotti se essi forniscono la garanzia.	2X
	a	Codice accisa dell'operatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)	Indicare un numero di registrazione SEED valido o il numero di identificazione IVA del trasportatore o del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa	an13
	b	Numero IVA	O			an..35

A	B	C	D	E	F	G
	<i>c</i>	Nome dell'operatore	C	Per 12c, <i>d</i> , <i>f</i> e <i>g</i> : «O» se il codice accisa dell'operatore è indicato, altrimenti «R»		an..182
	<i>d</i>	Via	C			an..65
	<i>e</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>f</i>	Codice postale	C			an..10
	<i>g</i>	Città	C			an..50
	<i>h</i>	NAD_ING	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
13		TRASPORTO	R			
	<i>a</i>	Codice del modo di trasporto	R		Indicare il modo di trasporto all'inizio del movimento utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 7	n..2
14		OPERATORE Organizzatore del trasporto	C	«R» responsabile dell'organizzazione del primo trasporto se il valore nella casella 1c è «3» o «4»		
	<i>a</i>	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)		an..35
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10

A	B	C	D	E	F	G
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
15		OPERATORE PRIMO trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato (eR ₉)	Identificazione della persona che effettua il primo trasporto	
	a	Numero IVA	O			an..35
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
16		INFORMAZIONI RI-GUARDANTI IL TRASPORTO	R			99X
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 13a. Cfr. allegato II, elenco codici 8	n..2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	R		Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto	an..35
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto	an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato).	an..350

A	B	C	D	E	F	G
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	f	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad es. l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive	an..350
	g	LNG_delle informazioni complementari		«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
17		Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto	R		Un gruppo di dati distinto deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione	999x
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1	n..3
	b	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, cfr. allegato II, elenco codici 11	an4
	c	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data della spedizione	n8
	d	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto – cfr. allegato II, tabelle 11 e 12). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise	n..15,3
	e	Peso lordo	R		Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio)	n..15,2
	f	Peso netto	R		Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio (per alcole e bevande alcoliche, prodotti energetici e tabacchi lavorati escluse le sigarette)	n..15,2
	g	Titolo alcolometrico	C	«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione	Indicare il titolo alcolometrico (alcolicità in percentuale di volume a 20 °C) se applicabile in conformità all'allegato II, elenco codici 11	n..5,2

A	B	C	D	E	F	G
	h	Grado Plato	D	«R» se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra sulla base del grado Plato.	Per la birra indicare il grado Plato se lo Stato membro di spedizione e/o lo Stato membro di destinazione tassano la birra su tale base. Cfr. allegato II, elenco codici 11	n..5,2
	i	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione	an..350
	j	LNG_del contrassegno fiscale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	k	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali	Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario	n1
	l	Denominazione di origine	O		Questa casella può essere utilizzata per certificare: 1) nel caso di alcuni vini, la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta, in conformità alla normativa comunitaria pertinente 2) nel caso di alcune bevande spiritose, il luogo di produzione in conformità alla normativa comunitaria pertinente 3) che si tratta di birra prodotta in piccole birrerie indipendenti, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (*), per la quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola birreria indipendente» 4) che si tratta diicole etilico prodotto in piccole distillerie, secondo la definizione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio, per il quale si intende chiedere un'aliquota ridotta di accisa nello Stato membro di destinazione La certificazione deve essere indicata con la dicitura seguente: «Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da una piccola distilleria»	an..350
	m	LNG_della denominazione di origine	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	n	Dimensioni del produttore	O		Per la birra o le bevande spiritose certificate nella casella 171 (Denominazione di origine) indicare la produzione annuale dell'anno precedente, rispettivamente, in ettolitri di birra o in ettolitri di alcole puro	n..15
	o	Densità	C	«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 11	n..5,2

A	B	C	D	E	F	G
	P	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»).	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati	an..350
				«R» per i trasporti di vini sfusi di cui all'allegato IV, punti da 1 a 9, 15 e 16, del regolamento (CE) n. 479/2008 (3), la cui designazione del prodotto contiene le indicazioni facoltative stabilite all'articolo 60 del medesimo regolamento, purché esse figurino nell'etichetta o sia previsto che vi figureranno		
	q	LNG_della designazione commerciale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	r	Marchio dei prodotti	D	«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio. Lo Stato membro di spedizione può decidere che il marchio dei prodotti trasportati non deve essere fornito se è indicato nella fattura o negli altri documenti commerciali di cui alla casella 9b	Indicare il marchio dei prodotti, se applicabile	an..350
	s	LNG_del marchio dei prodotti	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	17.1	IMBALLAGGIO	R			99x
	a	Codice del tipo di imballaggio	R		Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9	a2
	b	Numero di colli	C	«R» se sono numerabili	Indicare il numero di colli, se numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9	n..15
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli	an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (per esempio il tipo di sigilli utilizzato)	an..350

A	B	C	D	E	F	G
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
17.2		PRODOTTO VITIVINICOLO	D	«R» per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 (9).		
	a	Categoria di prodotto vitivinicolo	R		Per i prodotti vitivinicoli compresi nell'allegato I, parte XII, del regolamento (CE) n. 1234/2007 indicare uno dei valori seguenti: 1 = Vino senza DOP/IGP 2 = Vino varietale senza DOP/IGP 3 = Vino DOP o IGP 4 = Vino importato 5 = Altro	n1
	b	Codice della zona viticola	D	«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri).	Indicare la zona viticola in cui il prodotto trasportato ha origine in conformità all'allegato IX del regolamento (CE) n. 479/2008	n..2
	c	Paese terzo di origine	C	«R» se la categoria del prodotto vitivinicolo nella casella 17.2a è «4» (vino importato).	Indicare uno dei «codici paese» figuranti nell'allegato II, elenco codici 4.	a2
	d	Altre informazioni	O			an...350
	e	LNG_delle altre informazioni	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
17.2.1		Codice delle OPERAZIONI VITIVINICOLE	D	«R» per i prodotti vitivinicoli sfusi (volume nominale di oltre 60 litri)		99x
	a	Codice dell'operazione vitivinicola	R		Indicare uno o più codici di operazioni vitivinicole conformemente all'allegato VI, sezione B, punto 1.4.b), del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione (7)	n..2

A	B	C	D	E	F	G
18		DOCUMENTO Certificato	O			9x
	a	Breve descrizione del documento	C	«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18c	Fornire una descrizione di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati, ad esempio i certificati relativi alla denominazione d'origine di cui alla casella 17l.	an..350
	b	LNG_della breve descrizione del documento	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	c	Riferimento del documento	C	«R» salvo qualora sia utilizzato il campo 18a.	Fornire un riferimento di tutti i certificati relativi ai prodotti trasportati	an..350
	d	LNG_del riferimento del documento	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

(1) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(2) GU L 8 dell'11.1.1996, pag. 11.

(3) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(4) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21.

(5) GU L 148 del 6.6.2008, pag. 1.

(6) GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

(7) GU L 128 del 27.5.2009, pag. 15.

Tabella 2

(di cui all'articolo 4, paragrafo 1)

Annullamento

A	B	C	D	E	F	G
1		e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	a	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD per cui è chiesto l'annullamento	an21
2		ANNULLAMENTO	R			
	a	Motivo dell'annullamento	R		Indicare il motivo dell'annullamento dell'e-AD utilizzando i codici figuranti nell'allegato II, elenco codici 10	n1
3		ATTRIBUTO	R			
	a	Data e ora di convalida dell'annullamento	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza del messaggio di annullamento.	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime

Tabella 3

(di cui all'articolo 5, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Cambiamento di destinazione

A	B	C	D	E	F	G
1		ATTRIBUTO	R			
	a	Data e ora di convalida del cambiamento di destinazione	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime
2		Aggiornamento dell'e-AD	R			
	a	Numero progressivo	C	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione alla convalida della bozza di messaggio di cambiamento di destinazione	Fissato a 1 alla convalida iniziale dell'e-AD e poi aumentato di 1 ad ogni cambiamento di destinazione	n..5
	b	ARC	R		Indicare l'ARC dell'e-AD di cui è cambiata la destinazione	an21
	c	Durata del tragitto	D	«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da due cifre. (Ad esempio: H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale a 92	an3
	d	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	«R» se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	N1
	e	Numero della fattura	D	«R» se la fattura cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il numero della fattura relativa ai prodotti. Se la fattura non è stata ancora redatta, va indicato il numero della ricevuta di consegna o di un altro documento di trasporto	an..35
	f	Data della fattura	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il numero della fattura è cambiato a seguito del cambiamento di destinazione	La data del documento che figura nella casella 2e.	date
	g	Codice del modo di trasporto	D	«R» se il modo di trasporto cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Indicare il modo di trasporto utilizzando i codici dell'allegato II, elenco codici 7	n..2

A	B	C	D	E	F	G
3		CAMBIAMENTO di destinazione	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la nuova destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Conseguenza diretta [articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE] 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE]	n1
4		OPERATORE Nuovo destinatario	D	«R» se il destinatario cambia a seguito del cambiamento di destinazione		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato; — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore all'ufficio di esportazione	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R			a2
5		OPERATORE Luogo di consegna	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.	

A	B	C	D	E	F	G
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per il codice del tipo di destinazione 1 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione — 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore.	an..16
	b	Nome dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3 — «O» per il codice del tipo di destinazione 4 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)		an..182
	c	Via	C	Per le caselle 5c, 5e e 5f:		an..65
	d	Numero civico	O	— «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4		an..11
	e	Codice postale	C	— «O» per il codice del tipo di destinazione 1		an..10
	f	Città	C	(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)		an..50
	g	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
6		UFFICIO Luogo di consegna – Dogana	C	«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 3a)		
	a	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. V. allegato II, elenco codici 5	an8
7		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	C	«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 2d «3» o «4»		
	a	Numero IVA	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)		an..35
	b	Nome dell'operatore	R			an..182

A	B	C	D	E	F	G
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_ING	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
8		OPERATORE Nuovo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del cambiamento di destinazione	Identificazione della nuova persona che effettua il trasporto	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..35
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_ING	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
9		INFORMAZIONI RI-GUARDANTI IL TRASPORTO	D	«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito del cambiamento di destinazione		99x
	a	Codice dell'unità di trasporto	R		Fornire il o i codici dell'unità di trasporto relativi al modo di trasporto indicato nella casella 2g, vedere allegato II, elenco codici 8	n..2
	b	Identificazione delle unità di trasporto	R		Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto	an..35
	c	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto	an..35
	d	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzati)	an..350
	e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua, cfr. allegato II, elenco codici 1	a2
	f	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad es. l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive	an..350
	g	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

Tabella 4

[di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 6, paragrafo 2, lettera b)]

Notifica di cambiamento di destinazione/Notifica di frazionamento

A	B	C	D	E	F	G
1		NOTIFICA RELATIVA A PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R			
	<i>a</i>	Tipo di notifica	R	Fornita dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	Indicare il motivo della notifica utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Cambiamento di destinazione 2 = Frazionamento	n1
	<i>b</i>	Data e ora della notifica	R	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	L'ora indicata è l'ora locale	dateTime
	<i>c</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione (nel caso della notifica di cambiamento di destinazione) o dello Stato membro di spedizione (nel caso della notifica di frazionamento)	Indicare l'ARC dell'e-AD per il quale è presentata la notifica	an21
2		ARC A VALLE	C	«R»se il tipo di notifica nella casella 1a è 2 Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione		9x
	<i>a</i>	ARC	R	Fornito dalle autorità competenti dello Stato membro di spedizione		an21

Tabella 5

(di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 8, paragrafo 2)

Frazionamento

A	B	C	D	E	F	G
1		Frazionamento dell'e-AD	R			
	a	ARC a monte	R		Indicare l'ARC dell'e-AD da frazionare Cfr. allegato II, elenco dei codici 2	an21
2		CAMBIAMENTO di destinazione	R			
	a	Codice del tipo di destinazione	R		Indicare la destinazione del movimento utilizzando uno dei valori seguenti: 1 = Deposito fiscale [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto i), della direttiva 2008/118/CE] 2 = Destinatario registrato [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), della direttiva 2008/118/CE] 3 = Destinatario registrato temporaneamente [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE] 4 = Conseguenza diretta (articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE) 6 = Esportazione [articolo 17, paragrafo 1, lettera a), punto iii), della direttiva 2008/118/CE] 8 = Destinazione ignota (destinatario ignoto; articolo 22 della direttiva 2008/118/CE)	n1
3		Informazioni riguardanti il frazionamento dell'e-AD	R			9x
	a	Numero di riferimento locale	R		Un numero progressivo unico attribuito all'e-AD dallo speditore che identifica la spedizione nella contabilità dello speditore	an..22
	b	Durata del tragitto	D	«R» se la durata del tragitto cambia a seguito del frazionamento.	Indicare il periodo di tempo normalmente necessario per il tragitto, tenendo conto del mezzo di trasporto e della distanza, espresso in ore (H) o giorni (D) e seguito da due cifre. (Ad esempio: H12 o D04). L'indicazione per H è inferiore o uguale a 24. L'indicazione per D è inferiore o uguale a 92	an3
	c	Cambiamento dell'organizzazione del trasporto	D	«R» se la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto cambia a seguito del frazionamento	Identificare la persona responsabile dell'organizzazione del primo trasporto utilizzando uno dei seguenti valori: 1 = Speditore 2 = Destinatario 3 = Proprietario dei prodotti 4 = Altro	n1

A	B	C	D	E	F	G
4		OPERATORE Nuovo destinatario	D	«R» se il destinatario cambia a seguito del frazionamento		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato; — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore all'ufficio di esportazione	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R			Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati
5		OPERATORE Luogo di consegna	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)		
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per il codice del tipo di destinazione 1 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2 e 3 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione — 2 e 3: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore	an..16
	b	Nome dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2 e 3 — «O» per il codice del tipo di destinazione 4 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)		an..182

A	B	C	D	E	F	G
	<i>c</i>	Via	C	Per le caselle 5c, 5e e 5f: — «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 1 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)		an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	C			an..10
	<i>f</i>	Città	C			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
6		UFFICIO Luogo di consegna – Dogana	C	«R» in caso di esportazione (codice del tipo di destinazione cambiata 6) (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 2a)		
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio di esportazione presso il quale sarà depositata la dichiarazione di esportazione conformemente all'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 Cfr. allegato II, elenco codici 5	an8
7		OPERATORE Nuovo organizzatore del trasporto	C	«R» per identificare la persona responsabile dell'organizzazione del trasporto se il valore nella casella 3c è 3 o 4 Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R»)		
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..35
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
8		OPERATORE Nuovo trasportatore	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato («R») se il trasportatore cambia a seguito del frazionamento	Identificazione della persona che effettua il nuovo trasporto	
	<i>a</i>	Numero IVA	O			an..35
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	R			an..182
	<i>c</i>	Via	R			an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O			an..11
	<i>e</i>	Codice postale	R			an..10
	<i>f</i>	Città	R			an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	R			Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati a2
9		INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL TRASPORTO	D	«R» se le informazioni riguardanti il trasporto sono cambiate a seguito dell'operazione di frazionamento		99X
	<i>a</i>	Codice dell'unità di trasporto	R		Indicare il o i codici dell'unità di trasporto. Cfr. allegato II, elenco codici 8 n..2	
	<i>b</i>	Identificazione delle unità di trasporto	R		Inserire il numero di registrazione della o delle unità di trasporto an..35	
	<i>c</i>	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali.	Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare l'unità di trasporto an..35	
	<i>d</i>	Informazioni sui sigilli	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato) an..350	
	<i>e</i>	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati a2	
	<i>f</i>	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari riguardanti il trasporto, ad es. l'identità di eventuali trasportatori successivi o informazioni sulle unità di trasporto successive an..350	
	<i>g</i>	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati a2	

A	B	C	D	E	F	G
10		Corpo di dati dell'e-AD relativi al prodotto	R		Un gruppo di dati separato deve essere utilizzato per ciascun prodotto di cui si compone la spedizione	999x
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare un numero progressivo unico iniziando con 1	n..3
	b	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, v. allegato II, elenco codici 11	an..4
	c	Codice NC	R		Indicare il codice NC applicabile alla data di presentazione dell'operazione di frazionamento	n8
	d	Quantità	R		Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12). Per un movimento destinato a un destinatario registrato di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera quella che detto destinatario è autorizzato a ricevere. Per un movimento destinato a un'organizzazione esente di cui all'articolo 12 della direttiva 2008/118/CE, la quantità non supera la quantità registrata nel certificato di esenzione dalle accise	n..15,3
	e	Peso lordo	R		Indicare il peso lordo della spedizione (prodotti sottoposti ad accisa e imballaggio)	n..15,2
	f	Peso netto	R		Indicare il peso dei prodotti sottoposti ad accisa senza imballaggio	n..15,2
	i	Contrassegno fiscale	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sui contrassegni fiscali richiesti dallo Stato membro di destinazione	an..350
	j	LNG_del contrassegno fiscale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
	k	Indicatore dell'utilizzo di contrassegni fiscali	D	«R» se sono utilizzati contrassegni fiscali.	Indicare «1» se i prodotti recano o contengono contrassegni fiscali e «0» in caso contrario	n1
	o	Densità	C	«R» se applicabile per i prodotti sottoposti ad accisa in questione.	Indicare la densità a 15 °C, se applicabile, in conformità alla tabella dell'allegato II, elenco codici 11	n..5,2
	p	Designazione commerciale	O	Lo Stato membro di spedizione può decidere di richiedere questo dato.	Fornire la designazione commerciale dei prodotti per identificare i prodotti trasportati	an..350
	q	LNG_della designazione commerciale	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

A	B	C	D	E	F	G
r	Marchio dei prodotti	D	«R» se i prodotti sottoposti ad accisa recano un marchio.		Indicare il marchio dei prodotti, se pertinente.	an..350
s	LNG_del marchio dei prodotti	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
11	IMBALLAGGIO					99x
a	Codice del tipo di imballaggio	R			Indicare il tipo di imballaggio utilizzando uno dei codici dell'allegato II, elenco codici 9	a2
b	Numero di colli	C	«R» se sono numerabili		Indicare il numero di colli se sono numerabili in conformità all'allegato II, elenco codici 9	n..15
c	Identificazione del sigillo commerciale	D	«R» se sono utilizzati sigilli commerciali		Fornire l'identificazione dei sigilli commerciali, se utilizzati per sigillare i colli	an..35
d	Informazioni sui sigilli	O			Fornire eventuali informazioni supplementari sui sigilli commerciali (ad es. il tipo di sigilli utilizzato)	an..350
e	LNG_delle informazioni sui sigilli	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

Tabella 6

(di cui all'articolo 7 e all'articolo 8, paragrafo 3)

Nota di ricevimento/Nota di esportazione

A	B	C	D	E	F	G
1	ATTRIBUTO	R				
a	Data e ora di convalida della nota di ricevimento/ nota di esportazione	C	Fornite dalle autorità competenti dello Stato membro di destinazione/ esportazione alla convalida della nota di ricevimento/di esportazione		L'ora indicata è l'ora locale	dateTime
2	e-AD DEL MOVIMENTO DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA	R				
a	ARC	R			Indicare l'ARC dell'e-AD. Cfr. allegato II, elenco codici 2	an21

A	B	C	D	E	F	G
	b	Numero progressivo	R		Indicare il numero progressivo dell'e-AD	n..5
3		OPERATORE destinatario	R			
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 4 — «O» per il codice del tipo di destinazione 6 — non si applica al codice del tipo di destinazione 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)	Per i codici del tipo di destinazione — 1, 2, 3 e 4: indicare un numero di registrazione SEED valido del depositario autorizzato o dello speditore registrato — 6: indicare il numero di identificazione IVA della persona che rappresenta lo speditore presso l'ufficio di esportazione	an..16
	b	Nome dell'operatore	R			an..182
	c	Via	R			an..65
	d	Numero civico	O			an..11
	e	Codice postale	R			an..10
	f	Città	R			an..50
	g	NAD_LNG	R		Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
4		OPERATORE Luogo di consegna	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1 e 4 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)	Indicare il luogo di consegna effettivo dei prodotti sottoposti ad accisa.	
	a	Identificazione dell'operatore	C	— «R» per il codice del tipo di destinazione 1 — «O» per i codici del tipo di destinazione 2, 3 e 5 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)	Per i codici del tipo di destinazione — 1: indicare un numero di registrazione SEED valido del deposito fiscale di destinazione — 2, 3 e 5: indicare il numero di identificazione IVA o qualsiasi altro identificatore	an..16

A	B	C	D	E	F	G
	<i>b</i>	Nome dell'operatore	C	— «R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3 e 5 — «O» per il codice del tipo di destinazione 4 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)		an..182
	<i>c</i>	Via	C	Per le caselle 4c, 4e e 4f:		an..65
	<i>d</i>	Numero civico	O	— «R» per i codici del tipo di destinazione 2, 3, 4 e 5		an..11
	<i>e</i>	Codice postale	C	— «O» per il codice del tipo di destinazione 1		an..10
	<i>f</i>	Città	C	(Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)		an..50
	<i>g</i>	NAD_LNG	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
5		UFFICIO di destinazione	C	«R» per i codici del tipo di destinazione 1, 2, 3, 4, 5 e 8 (Cfr. codici del tipo di destinazione nella casella 1a della tabella 1)		
	<i>a</i>	Numero di riferimento dell'ufficio	R		Indicare il codice dell'ufficio delle autorità competenti nello Stato membro di destinazione responsabile del controllo delle accise nel luogo di destinazione Cfr. allegato II, elenco codici 5	an8
6		NOTA di ricevimento/ di esportazione	R			
	<i>a</i>	Data di arrivo dei prodotti sottoposti ad accisa	R		La data in cui si conclude la circolazione dei prodotti ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE	Date
	<i>b</i>	Conclusione globale del ricevimento	R		I valori possibili sono: 1 = Merce ricevuta accettata e soddisfacente 2 = Merce ricevuta accettata anche se insoddisfacente 3 = Merce ricevuta rifiutata 4 = Merce ricevuta parzialmente rifiutata 21 = Merce in uscita accettata e soddisfacente 22 = Merce in uscita accettata anche se insoddisfacente 23 = Merce in uscita rifiutata	n..2

A	B	C	D	E	F	G
	c	Informazioni complementari	O		Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa	an..350
	d	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2
7		CORPO di dati della nota di ricevimento/di esportazione	C	«R» se il valore della conclusione globale del ricevimento è diverso da 1 e 21 (cfr. casella 6b)		999X
	a	Riferimento unico del corpo di dati	R		Indicare il riferimento unico del corpo di dati dell'e-AD associato (casella 17a della tabella 1) relativo al prodotto sottoposto ad accisa a cui si applica uno dei codici diversi da 1 e 21	n..3
	b	Indicatore di eccesso o difetto	D	«R» se si riscontra un eccesso o un difetto nel corpo di dati.	I valori possibili sono: S = Difetto E = Eccesso	a1
	c	Difetto o eccesso osservati	C	«R» se l'indicatore nella casella 7b è fornito	Indicare la quantità (espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12)	n..15,3
	d	Codice del prodotto sottoposto ad accisa	R		Indicare il codice applicabile del prodotto sottoposto ad accisa, v. allegato II, elenco codici 11	an4
	e	Quantità rifiutata	C	«R» se il codice della conclusione globale del ricevimento è 4 (cfr. casella 6b)	Indicare per ciascun corpo di dati la quantità per la quale i prodotti sottoposti ad accisa sono rifiutati (quantità espressa nell'unità di misura associata al codice del prodotto — cfr. allegato II, tabelle 11 e 12)	n..15,3
7.1		MOTIVO DI INSODDISFAZIONE	D	«R» per ciascun corpo di dati per il quale si applicano i codici della conclusione globale del ricevimento 2, 3, 4, 22 o 23 (v. casella 6b)		9X
	a	Motivo di insoddisfazione	R		I valori possibili sono: 0 = Altro 1 = Eccesso 2 = Difetto 3 = Prodotti danneggiati 4 = Sigillo manomesso 5 = Riferito dal sistema di controllo delle esportazioni (ECS - Export Control System) 6 = Uno o più corpi di dati con valori inesatti	n1

A	B	C	D	E	F	G
	b	Informazioni complementari	C	<p>— «R» se il codice del motivo di insoddisfazione è 0</p> <p>— «O» se il codice del motivo di insoddisfazione è 3, 4 o 5 (cfr. casella 7.1a)</p>	Fornire eventuali informazioni supplementari sul ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa.	an..350
	c	LNG_delle informazioni complementari	C	«R» se il campo testo corrispondente è utilizzato	Indicare il codice lingua figurante nell'allegato II, elenco codici 1, per definire la lingua utilizzata in questo gruppo di dati	a2

ALLEGATO II
(di cui all'articolo 2)

Elenchi di codici

1. CODICI DELLE LINGUE

Questi codici sono estratti dalla norma ISO 639.1 (codici alfa 2); sono stati inoltre aggiunti due codici non standard da utilizzare con una trascrizione in caratteri latini delle lingue che non usano l'alfabeto latino, ossia:

— bt — Bulgaro (caratteri latini)

— gr — Greco (caratteri latini)

Codice	Denominazione
bg	Bulgaro
bt	Bulgaro (caratteri latini)
cs	Ceco
da	Danese
nl	Olandese
en	Inglese
et	Estone
fi	Finlandese
fr	Francese
ga	Gaelico
gr	Greco (caratteri latini)
de	Tedesco
el	Greco
hu	Ungherese
it	Italiano
lv	Lettone
lt	Lituano
mt	Maltese
pl	Polacco
pt	Portoghese
ro	Rumeno
sk	Slovacco
sl	Sloveno (Slovenia)
es	Spagnolo
sv	Svedese

2. CODICE DI RIFERIMENTO AMMINISTRATIVO

Campo	Contenuto	Tipo di campo	Esempio
1	Anno	Numerico 2	05
2	Identificatore dello Stato membro in cui l'e-AD è stato inizialmente presentato	Alfabetico 2	ES
3	Codice unico assegnato a livello nazionale	Alfanumerico 16	7R19YTE17UIC8J45
4	Carattere di controllo	Numerico 1	9

Il campo 1 è costituito dalle ultime due cifre dell'anno di accettazione formale del movimento.

Il campo 3 deve essere compilato con un identificatore unico per ciascun movimento EMCS (*Excise Movement and Control System — Sistema di informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa*). Le modalità di utilizzazione di questo campo sono decise dagli Stati membri, ma ciascun movimento nell'ambito dell'EMCS deve essere contrassegnato da un numero unico.

Il campo 4 fornisce la cifra di controllo per tutto l'ARC che aiuterà a riscontrare un errore quando si digita l'ARC.

3. STATI MEMBRI

Devono essere identici ai codici della norma ISO alfa 2 ⁽¹⁾ (ISO 3166), limitatamente agli Stati membri, ad eccezione di:

- Grecia, per cui occorre utilizzare EL invece di GR, e
- Regno Unito, per cui occorre utilizzare GB invece di UK.

4. CODICI DEI PAESI

Utilizzare il codice ISO alfa 2 (ISO 3166).

5. NUMERO DI RIFERIMENTO DELL'UFFICIO DOGANALE (COR)

Il numero di riferimento dell'ufficio doganale (COR) è composto da un identificatore dello Stato membro (cfr. elenco codici 3) seguito da un codice nazionale alfanumerico di 6 cifre, ad esempio IT0830AB.

6. CODICE DEL TIPO DI GARANTE

Codice	Descrizione
1	Speditore
2	Trasportatore
3	Proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
4	Destinatario
12	Garanzia in solido dello speditore e del trasportatore
13	Garanzia in solido dello speditore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
14	Garanzia in solido dello speditore e del destinatario
23	Garanzia in solido del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
24	Garanzia in solido del trasportatore e del destinatario
34	Garanzia in solido del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
123	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa
124	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore e del destinatario
134	Garanzia in solido dello speditore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
234	Garanzia in solido del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario
1234	Garanzia in solido dello speditore, del trasportatore, del proprietario dei prodotti sottoposti ad accisa e del destinatario

⁽¹⁾ UN/ECE Trade Facilitation Recommendation n° 3, third edition, adopted by the Working Party on Facilitation of International Trade Procedures, Geneva, January 1996, ECE/TRADE/201 Raccomandazione UN/ECE in materia di agevolazione degli scambi n. 3, terza edizione, adottata dal gruppo di lavoro sull'agevolazione delle procedure di scambi internazionali, Ginevra, gennaio 1996, ECE/TRADE/201.

7. CODICE DEL MODO DI TRASPORTO

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Trasporto via mare
2	Trasporto per ferrovia
3	Trasporto su strada
4	Trasporto aereo
5	Spedizioni postali
7	Installazioni di trasporto fisse
8	Trasporto per via navigabile interna

8. CODICE DELL'UNITÀ DI TRASPORTO

Codice	Descrizione
1	Container
2	Veicolo
3	Rimorchio
4	Trattore

9. CODICI DEGLI IMBALLAGGI

Utilizzare i codici dell'allegato 38, casella 31, del regolamento (CEE) n. 2454/93

10. CODICE DEL MOTIVO DELL'ANNULLAMENTO

Codice	Descrizione
0	Altro
1	Errore di digitazione
2	Interruzione della transazione commerciale
3	e-AD duplicato
4	Il movimento non è iniziato alla data della spedizione

11. PRODOTTO SOTTOPOSTO AD ACCISA

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
T200	T	4	Sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 95/59/CE del Consiglio (1)	N	N	N
T300	T	4	Sigari e sigaretti secondo la definizione di cui all'articolo 3 e all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 95/59/CE	N	N	N
T400	T	1	Tabacco trinciato a taglio fine da usarsi per arrotolare le sigarette secondo la definizione di cui all'articolo 6 della direttiva 95/59/CE	N	N	N
T500	T	1	Altro tabacco da fumo secondo la definizione di cui all'articolo 5 e all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 95/59/CE	N	N	N
B000	B	3	Birra secondo la definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 92/83/CEE	S	S	N

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
W200	W	3	Vino tranquillo e bevande fermentate tranquille diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, e all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
W300	W	3	Vino spumante e bevande fermentate gassate diverse dal vino e dalla birra secondo la definizione di cui all'articolo 8, paragrafo 2, e all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
I000	I	3	Prodotti intermedi secondo la definizione di cui all'articolo 17 della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
S200	S	3	Bevande spiritose secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 92/83/CEE	S	N	N
S300	S	3	Alcole etilico secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientra nei codici NC 2207 e 2208, diverso dalle bevande spiritose (S200)	S	N	N
S400	S	3	Alcole parzialmente denaturato che rientra nel campo di applicazione dell'articolo 20 della direttiva 92/83/CEE, ossia alcole che è stato denaturato, ma che non soddisfa ancora le condizioni per beneficiare dell'esenzione prevista all'articolo 27, paragrafo 1, lettere a) o b), della stessa direttiva, diverso dalle bevande spiritose (S200)	S	N	N
S500	S	3	Prodotti contenenti alcole etilico secondo la definizione di cui all'articolo 20, primo trattino, della direttiva 92/83/CEE, che rientrano in codici NC diversi dai codici 2207 e 2208	S	N	N
E200	E	2	Oli vegetali e animali – Prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518 qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (?)]	N	N	S
E300	E	2	Oli minerali (prodotti energetici) – Prodotti di cui ai codici NC 2707 10, 2707 20, 2707 30 e 2707 50 [articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E410	E	2	Benzina con piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 51 e 2710 11 59 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E420	E	2	Benzina senza piombo di cui ai codici NC 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 e 2710 11 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E430	E	2	Gasolio, non marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E440	E	2	Gasolio, marcato, di cui ai codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E450	E	2	Cherosene, non marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E460	E	2	Cherosene, marcato, di cui ai codici NC 2710 19 21 e 2710 19 25 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E470	E	1	Olio combustibile pesante di cui ai codici NC da 2710 19 61 a 2710 19 69 [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	N
E480	E	2	Prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25 e 2710 19 29 nei movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E490	E	2	Prodotti di cui ai codici NC da 2710 11 a 2710 19 69, non specificati sopra, ad eccezione dei prodotti di cui ai codici NC 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 diversi dai movimenti commerciali dei prodotti sfusi [articolo 20, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S

EPC	CAT	UNIT	Designazione	A	P	D
E500	E	1	Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi liquefatti (GPL) di cui ai codici NC da 2711 12 11 a 2711 19 00 [articolo 20, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	N
E600	E	1	Idrocarburi aciclici saturi di cui al codice NC 2901 10 [articolo 20, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	N
E700	E	2	Idrocarburi ciclici di cui ai codici NC 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 e 2902 44 [articolo 20, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E800	E	2	Prodotti di cui al codice NC 2905 11 00 [metanolo (alcole metilico)], che non sono di origine sintetica, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori [articolo 20, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E910	E	2	Esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5 % di esteri (FAMAE) di cui al codice NC 3824 90 99 [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S
E920	E	2	Prodotti di cui al codice NC 3824 90 99, qualora siano destinati ad essere utilizzati come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori – diversi dagli esteri monoalchilici di acidi grassi contenenti in volume almeno il 96,5% di esteri (FAMAE) [articolo 20, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/96/CE]	N	N	S

(¹) GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40.

(²) GU L 283 del 31.10.2003, pag. 51.

Nota: I codici NC utilizzati nella tabella per i prodotti energetici sono quelli che figurano nel regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione (GU L 279 del 23.10.2001).

Legenda delle colonne

EPC Codice del prodotto sottoposto ad accisa

CAT Categoria del prodotto sottoposto ad accisa

UNIT Unità di misura (cfr. elenco 12)

A: Indicare il titolo alcolometrico (Sì/No)

P: Può essere indicato il grado Plato (Sì/No)

D: Deve essere indicata la densità a 15 °C (Sì/No)

12. UNITÀ DI MISURA

Codice dell'unità di misura	Designazione
1	Kg
2	Litro (alla temperatura di 15 °C)
3	Litro (alla temperatura di 20 °C)
4	1 000 articoli